



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1620**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ANDREA NORI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 14763 del 2 novembre 2004 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Andrea Nori, nato a Roma (RM), il 17 agosto 1965;

VISTA la nota del 4 luglio 2019 (prot. n. 49994 di pari data) con la quale Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Andrea Nori, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note dell'11 dicembre 2019 (prot. n. 86471 di pari data), del 5 giugno 2020 (prot. nn. 25973 e 25975 di pari data), del 21 luglio 2020 (prot. n. 32478 del 22 luglio 2020) e del 5 agosto 2020 (prot. n. 35147 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Andrea Nori;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTO il verbale del 25 agosto 2020 con cui è stata acquisita agli atti del presente procedimento documentazione estratta da un diverso fascicolo ad esso collegato;

VISTA la nota del 31 agosto 2020 (prot. n. 39462/20), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Andrea Nori, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già, art. 108, comma 4, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non aver verificato l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni;

RILEVATO che, con nota del 16 settembre 2020 (prot. n. 41493 di pari data), il Sig. Andrea Nori ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 18 settembre 2020 (prot. n. 42115 e 42142 di pari data), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive del Sig. Andrea Nori pervenute con nota del 30 settembre 2020 (prot. n. 45790 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa al consulente e all'intermediario per il quale il consulente operava all'epoca dei fatti con nota del 9 febbraio 2021 (prot. n. 8798 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Andrea Nori e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Andrea Nori non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte e l'intermediario interessato non ha presentato proprie osservazioni;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Andrea Nori la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 6, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di inosservanza degli obblighi identificativi del cliente o del potenziale cliente in violazione dell'art. 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, in considerazione della natura episodica e delle seguenti ulteriori circostanze:
  - la condotta posta in essere dal consulente non risulta preordinata né al conseguimento di un vantaggio personale né ad arrecare pregiudizio alla clientela coinvolta;
  - la carenza di diligenza che ha portato alla mancata identificazione della clientela da parte del consulente è scaturita dalla condotta tenuta da una collega del medesimo che ne ha carpito la fiducia;
  - con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun reclamo né precedente a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta quantomeno a titolo di colpa dal Sig. Andrea Nori il quale, tuttavia, ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo nel ricostruire le proprie condotte sia nel corso degli accertamenti condotti dall'intermediario che innanzi all'Organismo;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Andrea Nori, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

## DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Andrea Nori, nato a Roma (RM), il 17 agosto 1965, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 17 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti